

**REGOLAMENTO COMUNALE PER I SERVIZI DI
AUTONOLEGGIO AI SENSI DELLA L. R. 31.1.1987 N.9**

- **APPROVATO CON ATTO DI CONSIGLIO COMUNALE N.102 DEL 17 MARZO 1988, ESECUTIVO AI SENSI DI LEGGE**

REGOLAMENTO COMUNALE PER I SERVIZI DI AUTONOLEGGIO AI SENSI DELLA L. R. 31.1.1987 N.9

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Natura del Servizio

1. Per servizio di autonoleggio da rimessa con conducente si intende quello esercitato per il trasporto di persone con l'impiego di autoveicoli (autovetture ed autobus), muniti di carta di circolazione ed immatricolati in conformità dell'art. 58 - comma 6° - del T.U. approvato con D.P.R. n. 393 del 15 giugno 1959.
2. I predetti veicoli sono fatti stazionare, a disposizione degli utenti, in autorimesse esistenti sul territorio comunale ed è vietato adibirli a servizi diversi da quelli cui sono destinati.

Art. 2 Fonti normative

1. Il servizio di autonoleggio con conducente, oltre che dal presente Regolamento, è disciplinato dalla normativa generale e speciale elencata indicativamente qui di seguito:
 - dagli artt. 105 e 113 del T.U. approvato con R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740, rimasti in vigore in virtù del 2° comma dell'articolo 145 del T.U. di cui al D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393;
 - dalle norme del T.U. sulla circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 e dal relativo Regolamento di esecuzione;
 - dalla legge n. 62 del 14 febbraio 1974;
 - dagli artt. 86 e 121 del T.U. della Legge di Pubblica Sicurezza n. 773 del 18 giugno 1931, nonché dall'art. 158 del relativo Regolamento di esecuzione n. 635 del 6 maggio 1940;
 - dai Regolamenti C.E.E. n. 543 del 25 marzo 1969 e n. 1463 del 20 luglio 1970;
 - dall'art. 85 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
 - dalla Legge della Regione Lombardia 31 gennaio 1987 n. 9.

Art. 3 Competenza e vigilanza del servizio

1. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, la vigilanza sul servizio di autonoleggio da rimessa con conducente è svolta dal Comune attraverso gli Organi della Polizia Municipale, alla cui competenza sono demandate tutte le pratiche relative.
2. Gli appartenenti alla Polizia Municipale possono accedere per le necessarie operazioni di controllo, alle autorimesse ed in qualsiasi luogo in cui si trovino i veicoli autorizzati al servizio di autonoleggio da rimessa con conducente.
3. Sono fatte salve le prerogative conferite agli organi di Polizia Regionali e Statali preposti al Settore.

Art. 4

Tipo e caratteristiche degli autoveicoli

1. Il Consiglio Comunale, tenute presenti le disposizioni emanate in merito dal Ministero dei Trasporti e dagli altri organi competenti, stabilisce il tipo e le caratteristiche degli autoveicoli da adibirsi al servizio di noleggio da rimessa con conducente, in rapporto alle esigenze locali ed alla produzione specifica di lavoro.
2. L'atto deliberativo è sottoposto all'approvazione della Giunta Regionale ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 113 del R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740 e dell'art. 85 del D.P.R. n. 616 del 24.7.1977.

Art. 5

Contrassegni e documenti per la circolazione

1. Ogni autoveicolo in servizio di noleggio da rimessa con conducente deve essere contraddistinto da un contrassegno, sul quale deve essere riportato il numero della licenza e di targa.
2. Il contrassegno sarà collocato in modo visibile a mezzo di apposita targa o autoadesivo.
3. Su ogni veicolo in servizio devono essere conservati, per essere esibiti agli organi di vigilanza, oltre ai documenti di circolazione previsti dalle leggi vigenti, la licenza comunale, copia del presente Regolamento e il tariffario esposto in maniera ben visibile.

Art. 6

Ubicazione delle autorimesse e sede del titolare della licenza

1. I titolari di licenza hanno l'obbligo di comunicare all'Ufficio di Polizia Municipale l'ubicazione delle autorimesse che, ai sensi dell'art. 1 del presente Regolamento, devono essere ubicate nel territorio comunale, nonché quella della sede.

2. Ogni cambiamento di autorimessa deve essere preventivamente comunicato all'Ufficio di Polizia Municipale, mentre l'eventuale cambio di sede deve essere comunicato al predetto ufficio entro e non oltre trenta giorni dal trasferimento.

Art. 7

Divieto di stazionamento su aree pubbliche

1. È fatto divieto di stazionare con veicoli da noleggio da rimessa con conducente su aree pubbliche o comunque destinate ad uso pubblico, allo scopo di procurarsi il noleggio.
2. In caso di necessità e sempre quando il noleggio risulti preventivamente contrattato, può essere consentito che gli autoveicoli stessi sostino agli scali ferroviari, marittimi, ed aerei in attesa di coloro per conto dei quali sono stati noleggiati.

Art. 8

Atti vietati agli utenti del servizio

1. È vietato agli utenti del servizio:
 - 1) di far uso, per salire e scendere dall'autoveicolo della portiera di sinistra;
 - 2) insudiciare o guastare l'autoveicolo o le sue apparecchiature;
 - 3) compiere atti contrari alla decenza;
 - 4) fare schiamazzi o rumori molesti;
 - 5) molestare il conducente o comunque rendere difficile la guida dell'autoveicolo;
 - 6) mangiare o bere durante il trasporto.
2. Le sanzioni a tali inosservanze sono comminate dagli organi di vigilanza.

Art. 9

Tariffe e condizioni di trasporto

1. Con deliberazione della Giunta Municipale o della Commissione Comunale per l'autonoleggio con conducente, sono fissate le tariffe, tenuto conto del tipo dell'autoveicolo, in base al chilometraggio ed a particolari qualità del servizio commissionato.
2. Le tariffe e le condizioni di trasporto debbono essere tenute esposte in modo visibile agli utenti, sia all'interno del veicolo che nell'autorimessa.

3. Esse sono pure comunicate a cura dell'Ufficio comunale di Polizia urbana, all'Azienda di Promozione Turistica e agli Uffici d'informazione e accoglienza turistica.
4. A richiesta del cliente il conducente è inoltre tenuto ad esibire copia del Regolamento che deve essere tenuto in autorimessa, esposto in maniera visibile, ed a bordo degli autoveicoli.

TITOLO II LICENZA COMUNALE

Art. 10

Determinazione del numero degli autoveicoli destinati al servizio di noleggio da rimessa con conducente

1. Il numero degli autoveicoli destinati al servizio di noleggio da rimessa con conducente, ed ogni variazione, è stabilito dal Consiglio Comunale. Il relativo atto deliberativo è sottoposto all'approvazione della Giunta Regionale, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 113 del R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740 e dell'art. 85 del D.P.R. n. 616 del 24.7.1977 e dell'art. 1 della legge regionale 31.1.1987 n. 9.
2. Per esigenze di ordine generale (sistemazione del servizio, necessità di riduzione del numero degli autoveicoli circolanti o per altri motivi di pubblico interesse), il Consiglio Comunale può, in qualunque tempo, disporre la sospensione temporanea di una parte delle licenze e, in via eccezionale, anche il ritiro delle stesse.
3. Tale ultimo provvedimento verrà attuato con precedenza sugli esercenti che siano incorsi in misure punitive o trovati non in regola con le norme di legge o di regolamento.
4. La sospensione o il ritiro della licenza nei casi di cui sopra non comporta indennizzo da parte dell'Amministrazione Comunale.

Art. 11

Rilascio delle licenze

1. Per esercitare il servizio di noleggio da rimessa con conducente è necessaria la licenza comunale.
2. La licenza è rilasciata dal Sindaco in esecuzione alla deliberazione della Giunta Municipale o della Commissione comunale per l'autonoleggio con conducente, che si esprime sulla graduatoria predisposta con sede istruttoria della domanda, secondo le norme di cui ai successivi artt. 15 e 16.
3. Nella licenza, oltre al numero dell'autorizzazione comunale, sono indicati gli estremi della carta di Circolazione, il tipo e le caratteristiche dell'autoveicolo.
4. La Commissione Comunale per l'esercizio pubblico di autonoleggio con conducente, in base alla delibera di C.C. n. 6 del 24.2.1969, è composta da:
 - Sindaco o suo delegato;
 - Rappresentante maggioranza consiliare;
 - Rappresentante minoranza consiliare;

- Rappresentante sindacale locale;
- Rappresentante sindacale di categoria;
- Capo Ripartizione Polizia Locale.

Art. 12

Requisiti generali per ottenere la licenza comunale

1. Chi intende ottenere la licenza per svolgere il servizio di autonoleggio da rimessa con conducente deve presentare domanda in competente bollo al Comune.
2. Nella domanda, che dovrà contenere le complete generalità del richiedente – compreso il numero di codice fiscale – e l’indicazione del tipo e delle caratteristiche dell’autoveicolo che intende adibire al servizio, dovrà essere indicato il possesso dei seguenti requisiti:
 - 1) cittadinanza italiana;
 - 2) capacità finanziaria;
 - 3) residenza o sede, se trattasi di persona giuridica, in uno dei Comuni della Provincia di Milano;
 - 4) non essere interdetto dall’assunzione di pubblici uffici.
3. Quando trattasi di persona giuridica i requisiti di cui ai punti n. 1) e n. 4) precedenti si intendono riferiti all’Amministratore.
4. Nella domanda dovranno altresì essere specificate le seguenti dichiarazioni:
 - 1) impegno ad attrezzare in questo Comune idoneo locale adibito a rimessa;
 - 2) impegno a non esplicitare, pena la revoca della licenza, altra attività lavorativa subordinata alle dipendenze di terzi;
 - 3) di non essere affetto da malattia contagiosa o altra malattia che impedisca o sia pregiudizievole per l’esercizio del servizio.
5. Il richiedente che ritiene di vantare uno o più titoli preferenziali per l’assegnazione della licenza è tenuto a dichiararli all’atto della presentazione della domanda e ad esibire la relativa documentazione a richiesta dell’Amministrazione comunale.

Art. 13

Ulteriori requisiti per ottenere la licenza di autonoleggio con autobus

1. In aggiunta ai requisiti di cui all’art. 12 coloro che intendono ottenere la licenza di autonoleggio con autobus devono fornire idonea documentazione relativamente al possesso di:
 - a) capacità finanziaria, certificata da fidejussione bancaria o polizza assicurativa, per valore corrispondente al prezzo di listino aumentato del cinquanta per cento di un autobus nuovo da noleggio di dodici metri;

- b) abilitazione professionale, desunta dalla frequenza, con esito positivo, da parte del titolare o del responsabile tecnico, di apposito corso professionale istituito dalla Camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura o dalla Regione, ovvero da questa riconosciuta, oppure dall'esperienza pratica di almeno tre anni, alle dipendenze di un operatore di servizi di noleggio di autobus;
- c) adeguato organico del personale per la gestione dei servizi;
- d) disponibilità di personale abilitato all'espletamento del servizio.

Art. 14

Impedimenti soggettivi per il rilascio della licenza di autonoleggio con autobus.

1. La licenza per l'esercizio dell'attività di autonoleggio con conducente mediante autobus non può essere rilasciata a chiunque:
 - a) sia incorso in condanne a pene che comportino l'interdizione da una professione o da un'arte o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 178 e seguenti del c.p.;
 - b) sia incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423; 31 maggio 1965, n. 575; 13 settembre 1972, n. 646; 12 ottobre 1982, n. 726;
 - c) sia stato dichiarato fallito e non sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 142 e seguenti del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;
 - d) sia incorso in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza di esercizio sia da parte del Comune al quale la domanda è stata presentata, sia da parte di altri Comuni;
 - e) sia incorso in condanne passate in giudicato per non aver rispettato i contratti collettivi di lavoro, le leggi previdenziali e fiscali, senza che sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 178 e seguenti del c.p.;
 - f) sia incorso, in tre o più casi, in sanzioni amministrative, con riferimento all'effettuazione di servizi di trasporto.

Art. 15

Titoli preferenziali per l'assegnazione della licenza di autonoleggio mediante autobus

1. La preferenza per l'assegnazione della licenza di autonoleggio mediante autobus spetta a:
 - a) titolari di licenza di noleggio di autobus con conducente che intendono ampliare il parco;

- b) cooperative o consorzi di imprese del settore;
 - c) concessionari di pubblico servizio di trasporto di persone.
2. In mancanza delle condizioni di cui sopra, la preferenza spetta al richiedente che abbia maggiore anzianità di effettivo servizio esperito nel trasporto di persone.

Art. 16

Titoli di preferenza per l'assegnazione della licenza di autonoleggio con autovettura.

1. Al fine del rilascio della licenza comunale di esercizio per il servizio di noleggio da rimessa con conducente mediante autovettura costituiscono titoli valutabili, secondo i criteri di massima, nell'ordine di importanza:
- la specifica professionalità;
 - servizio già prestato quale conducente di autoveicoli di noleggio da rimessa o di linea o da piazza (taxi);
 - la conoscenza di lingue estere, che sarà accertata secondo le modalità stabilite dall'Autorità Comunale;
 - l'aver stipulato, in forma e in misura adeguata, un contratto assicurativo contro gli infortuni con clausole di particolare favore per i terzi trasportati;
 - l'esercizio del servizio di autonoleggio con conducente svolto come titolare di analoga licenza rilasciata da altro Comune.
2. Nel caso di parità di titoli, l'assegnazione della licenza viene fatta tenendo conto della data della domanda o di altri elementi utili allo scopo.

Art. 17

Documenti da presentare

1. Il richiedente, una volta dichiarato assegnatario della licenza, deve presentare - entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento di assegnazione - la documentazione riguardante il possesso dei requisiti previsti dagli artt. 12 e 13.
2. L'assegnatario deve altresì fornire la prova - entro il predetto termine di sessanta giorni - di aver attrezzato in questo Comune idoneo locale per la rimessa ed esibire altresì i seguenti documenti:
- licenza prevista dall'art. 86 del T.U. delle leggi di P.S. 18 giugno 1931, n. 773, o certificato d'iscrizione di cui all'art. 121 del citato T.U. quando trattasi di noleggiatore proprietario di un solo veicolo che conduce personalmente;

- certificato d'iscrizione alla Camera di Commercio e Industria, Agricoltura e Artigianato per l'attività dei trasporti o certificato di iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 443.
3. Qualora trattasi di Società è anche richiesta l'iscrizione presso la Cancelleria del Tribunale.

Art. 18 **Inizio del servizio**

1. È fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione sotto pena di decadenza, di provvedere al ritiro della licenza e di iniziare il noleggio non oltre tre mesi dalla notifica in via amministrativa della comunicazione dell'avvenuto rilascio, salvo proroga di altri 3 mesi da concedersi dal Sindaco per comprovate esigenze.
2. La consegna della licenza all'interessato resta tuttavia subordinata:
 - alla prova della proprietà di un autoveicolo idoneo all'espletamento del servizio di noleggio da rimessa con conducente anche sotto forma di leasing;
 - alla dimostrazione di aver contratto assicurazione in forma e misura adeguata ai rischi derivanti da responsabilità civile per le cose e per le persone trasportate o investite.
3. Subito dopo aver ottenuto la carta di circolazione, per il cui rilascio la licenza costituisce titolo indispensabile, gli autoveicoli destinati al servizio di autonoleggio dovranno essere sottoposti, prima dell'ammissione al servizio e poi una volta all'anno e comunque quando si rendesse necessario, a verifica da parte del personale di controllo della Ripartizione P.U., anche ai fini dell'accertamento delle condizioni tipo e caratteristiche dei veicoli stabiliti dal Comune. Sono comunque fatti salvi gli accertamenti della vigilanza urbana ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 15.6.1959, n. 393.
4. La licenza deve essere restituita al cessare, per qualunque causa, dell'attività, fatti salvi i casi di cui agli articoli successivi.

Art. 19 **Durata e validità della licenza**

1. La licenza comunale di esercizio è rilasciata senza limitazioni di tempo e dovrà essere vidimata annualmente.
2. La domanda di vidimazione dovrà contenere la dichiarazione del possesso dei requisiti di cui agli artt. 12 - 13- 14 e 17 ed essere presentata non oltre il 15 dicembre di ogni anno, unitamente alla licenza nella quale dovrà essere apposto il visto.

3. All'atto della presentazione della domanda il titolare dovrà esibire la carta di circolazione, il foglio complementare ed il certificato di assicurazione.

Art. 20
Trasferimento della licenza

1. Il trasferimento della licenza di autonoleggio è autorizzato dal Sindaco sentita la Giunta nei Municipale nei seguenti casi:

A) Trasferimento della licenza di autovettura:

- 1) al raggiungimento del 60° anno di età del titolare;
- 2) quando l'intestatario, sia esso persona fisica o persona giuridica abbia prestato servizio per un periodo di almeno 5 anni consecutivi;
- 3) cessione dell'azienda, indipendentemente dalla durata del servizio prestato;
- 4) fusione o incorporazione di società;
- 5) in caso di invalidità permanente, qualunque sia l'età e l'anzianità di servizio. L'invalidità, che non deve essere preesistente al rilascio della licenza, deve comunque essere tale da impedire l'esercizio dell'attività. Tale accertamento è demandato alla Commissione Medica Provinciale prevista dagli artt. 81 - comma 3° - del T.U. approvato con D.P.R. 15.6.1959 e n. 481 del relativo regolamento di esecuzione;
- 6) In caso di revoca della patente, disposta ai sensi dell'art. 91 del T.U. approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, qualunque sia l'età e l'anzianità di servizio.

B) Trasferimento della licenza di autobus:

- 1) al raggiungimento del 60° anno di età del titolare purchè siano trascorsi cinque anni dal rilascio della licenza;
 - 2) quando l'intestatario, sia esso persona fisica o giuridica, abbia prestato servizio per un periodo di almeno 5 anni dalla data del rilascio;
 - 3) fusione o incorporazione di società.
2. Sia che trattasi di trasferimento di licenza di autovettura, sia che trattasi di trasferimento di licenza di autobus, il nuovo titolare dovrà dimostrare di essere in possesso dei rispettivi requisiti voluti dal presente Regolamento.

Art. 21

Voltura della licenza in caso di morte del concessionario

1. In caso di morte del titolare, fatti salvi i casi previsti dall'art. 463 del vigente Codice Civile, la voltura della licenza è accordata dal Sindaco sentita la Giunta Municipale a favore del coniuge superstite o di uno dei figli legittimi, adottivi, illegittimi riconosciuti o legittimati, senza distinzione di sesso e anche in concorso fra di loro a condizione che l'interessato ne faccia domanda entro due mesi dal decesso del titolare ed entro un anno dimostri di essere in possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento.
2. La voltura potrà, inoltre, essere autorizzata a favore di altra persona designata dagli eredi, in possesso dei voluti requisiti.
3. Qualora il figlio, al decesso del genitore, non abbia ancora raggiunto la maggiore età, il tutore subentrerà nella titolarità della licenza sino al compimento del 18° anno di età da parte del minore, dopo di che dovrà farsi luogo alla volturazione ai sensi del presente articolo.

Art. 22

Disposizioni "antimafia"

1. Il rilascio della licenza è altresì soggetto alla certificazione prefettizia che a carico del richiedente non sussistono procedimenti o provvedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero provvedimenti indicati nel secondo e terzo comma dell'art. 10 nonché negli artt. 10ter e 10quater della legge 31.5.1965, n. 575 e successive modificazioni.

TITOLO III MODALITÀ DI ESERCIZIO DELLA LICENZA

Art. 23 Esercizio della licenza

1. Al titolare della licenza, che non conduca personalmente il proprio veicolo, è tuttavia consentito di avvalersi delle prestazioni di conducenti che non abbiano un rapporto di lavoro subordinato con altro datore di lavoro.
2. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto alla scrupolosa osservanza delle norme legislative, dei contratti collettivi, degli accordi sindacali che disciplinano lo stato giuridico, il trattamento economico, l'orario di lavoro, l'igiene e la sicurezza del lavoro, la prevenzione degli infortuni ed il trattamento previdenziale della categoria dei lavoratori addetti alla conduzione di autoveicoli in servizio di noleggio da rimessa.

Art. 24 Responsabilità del titolare della licenza

1. Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque derivanti, sia direttamente che indirettamente, in dipendenza o connessione al rilascio ed all'esercizio della licenza, fa carico esclusivamente ed interamente al titolare della stessa, rimanendo esclusa sempre ed in ogni caso la responsabilità dell'Amministrazione comunale che l'ha concessa.

Art. 25 Sostituzione degli autoveicoli

1. Non sono consentite sostituzioni di autoveicoli senza autorizzazione del Sindaco.

Art. 26 Prezzo del servizio

1. Il prezzo del servizio è quello che risulta convenuto tra l'esercente del servizio e l'utente, nei limiti delle tariffe stabilite a norma dell'art. 9.

Art. 27 Visite e verifiche

1. Gli autoveicoli destinati al servizio di autonoleggio sono sottoposti, ai sensi dell'art. 18, a verifica e vigilanza da parte del personale addetto alla Ripartizione Polizia Urbana.

2. Ove l'autovettura non risulti trovarsi nel dovuto stato di conservazione e di decoro e qualora il titolare non provveda, nel termine che sarà fissato, caso per caso, alla messa in efficienza o alla sostituzione della medesima, sarà provveduto al ritiro della licenza comunale.

Art. 28
Comportamento in servizio

1. I conducenti degli autoveicoli da noleggiare, nell'espletamento del servizio debbono comportarsi con correttezza, civismo, senso di responsabilità e comunque tenere sempre un atteggiamento decoroso.
2. In particolare hanno l'obbligo di:
 - a) conservare costantemente nell'autoveicolo tutti i documenti inerenti l'attività dell'esercizio ed esibirli ad ogni richiesta degli Agenti incaricati della sorveglianza;
 - b) segnalare tempestivamente al competente Ufficio comunale il cambiamento di domicilio o di rimessa;
 - c) presentarsi regolarmente alle verifiche di cui al precedente articolo 18 e di attenersi alle prescrizioni del Comune a seguito delle verifiche stesse;
 - d) rispettare le tariffe ed assolvere gli altri obblighi inerenti le tariffe stesse di cui all'art. 9;
 - e) curare che il contachilometri funzioni regolarmente;
 - f) compiere i servizi che siano richiesti dagli Agenti della forza pubblica, nell'interesse dell'ordine e della sicurezza dei cittadini;
 - g) visitare diligentemente, al termine di ogni corsa, l'interno dell'autoveicolo e, nel caso si reperisca un oggetto dimenticato dall'utente, depositare l'oggetto stesso all'Ufficio di Polizia Urbana, al più presto, per agevolare la restituzione al proprietario.
3. Ai conducenti degli autoveicoli da noleggiare è fatto divieto di:
 - 1) procurarsi il noleggio con stabilità e continuità nell'ambito di un Comune diverso da quello che ha rilasciato la licenza di esercizio;
 - 2) esercitare servizi ad itinerari fissi con orari e tariffe prestabilite e offerta indifferenziata anche se sugli itinerari stessi non esistano autoservizi di linea regolarmente concessi o provvisoriamente autorizzati;

- 3) far salire sull'autoveicolo persone estranee a quelle che l'hanno noleggiato, anche durante i periodi di sosta;
- 4) negare il trasporto per un numero di persone compreso nel limite massimo dei posti risultante dalla carta di circolazione;
- 5) portare animali propri nell'autoveicolo;
- 6) deviare, di loro iniziativa, dal cammino più breve per recarsi nel luogo richiesto;
- 7) chiedere, per qualsiasi titolo, una somma maggiore di quella fissata dalla tabella o di quella pattuita, salvi i diritti verso le persone che avessero cagionato danni all'autoveicolo;
- 8) fermare l'autoveicolo, interrompere il servizio salvo richiesta dei passeggeri o casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo.

Art. 29

Manutenzione dei veicoli

1. I veicoli dovranno in ogni loro parte, sia interna che esterna, essere mantenuti in stato di costante pulizia e decoro.
2. È vietata ogni forma di pubblicità di qualsiasi natura nell'interno ed all'esterno del veicolo, senza la preventiva autorizzazione del Sindaco sentita la Giunta Municipale.

Art. 30

Località nelle quali è fatto obbligo di prestare servizio

1. L'obbligo di prestare servizio si intende esteso a tutte le località servite da strade carrozzabili ed anche private, purché aperte al pubblico.

Art. 31

Ulteriori prescrizioni di esercizio per i titolari di licenza di autonoleggio con conducente mediante autobus.

1. In aggiunta agli obblighi di cui all'art. 28 del presente Regolamento, il titolare di licenza di autonoleggio con conducente mediante autobus è tenuto ad osservare - durante l'effettuazione dei singoli viaggi - prescrizioni che prevedono l'obbligo di conservare a bordo dell'autobus la seguente documentazione:
 - a) dichiarazione del titolare o del legale rappresentante dell'azienda, attestante il rapporto di lavoro intercorrente con l'autista;

- b) il foglio di viaggio, progressivamente numerato e sottoscritto recante la seguente dicitura: “per questo servizio verrà emessa regolare fattura con indicazione della data e del numero del presente foglio di viaggio” ed indicante: il committente, il percorso, la data di effettuazione del servizio, le generalità del conducente, il numero di telaio e il numero di targa del bus. Il foglio di viaggio dovrà riguardare ogni singolo servizio erogato e dimostrare il rispetto delle tariffe minime proposte dall’Associazione di categoria e approvate dalla Giunta Regionale. I fogli di viaggio dovranno essere conservati in azienda per almeno un anno;
- c) copia autenticata della licenza comunale di noleggio.

TITOLO IV
DECADENZA - REVOCA
SOSPENSIONE DELLA LICENZA

Art. 32
Decadenza della licenza

1. La licenza comunale d'esercizio viene a decadere:
 - a) per mancato inizio del servizio entro i tre mesi dalla notifica dell'accoglimento della domanda (sei mesi in caso di proroga);
 - b) per esplicita dichiarazione del titolare di rinunciare alla licenza;
 - c) per fallimento del titolare.

Art. 33
Revoca e sospensione della licenza

1. La licenza comunale di esercizio viene revocata:
 - a) quando venga a mancare nel titolare qualcuno dei requisiti prescritti per l'esercizio;
 - b) se l'attività viene esercitata da altri che non sia il titolare, salvo quando disposto dall'art. 23;
 - c) quando l'autoveicolo non risulti mantenuto nelle condizioni corrispondenti agli obblighi fissati per l'esercizio stesso, nonostante i richiami e le diffide;
 - d) in caso di recidiva per mancato rispetto delle tariffe, per abusiva segnalazione del contachilometri, per manomissioni dell'apparecchio, qualora ricorra la responsabilità del titolare;
 - e) qualora quest'ultimo o i suoi dipendenti abbiano prestato la loro opera per favorire il contrabbando o comunque l'evasione delle leggi tributarie e sanitarie;
 - f) quando consti che il conducente non sia più in possesso della prescritta patente di guida o comunque sia stato disposto dall'Autorità competente il ritiro di tale patente;
 - g) quando il titolare venga sottoposto alla diffida ed alla sorveglianza speciale da parte delle Autorità di P.S. oppure venga assoggettato alle misure di prevenzione previste dalle norme di legge richiamate nell'art. 22;

- h) quando sia stato condannato con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi a pena restrittiva della libertà personale superiore a sei mesi;
 - i) quando si sia dimostrato abitualmente negligente nell'adempimento del servizio, disordinato nella persona e recidivo in violazioni al presente Regolamento;
 - l) quando il titolare abbia trasferito la propria residenza o il domicilio in altro Comune o abbia intrapreso altra attività lavorativa subordinata che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
 - m) quando nel periodo di due anni sia stato punito per due volte per aver adibito il veicolo a servizi diversi da quelli per i quali è stata rilasciata la licenza;
 - n) per qualsiasi altra irregolarità ritenuta incompatibile con l'esercizio del servizio.
2. La licenza può essere sospesa per un periodo massimo di 20 giorni quando il titolare, per due volte, qualunque sia il periodo di tempo, sia stato punito in base al presente Regolamento per infrazioni per le quali non è prevista la revoca della licenza stessa.
 3. Le suddette sanzioni si applicano anche per le infrazioni commesse dai conducenti, alle dipendenze dei titolari, quando esse derivino da mancata o deficiente sorveglianza di questi ultimi.
 4. Il provvedimento di revoca o di sospensione della licenza comunale di esercizio viene adottato nei casi dei precedenti articoli dal Sindaco, sentita la Giunta Municipale su rapporto della P.U..
 5. Il Sindaco, nel caso di urgenza, ha facoltà di applicare la sospensione provvisoria con effetto immediato per un periodo non superiore ai 15 giorni.

Art. 34

Procedura per l'attuazione dei provvedimenti di sospensione, decadenza e revoca della licenza.

1. I provvedimenti di sospensione, decadenza e revoca previsti dal presente Regolamento saranno adottati, previa contestazione – con avviso notificato appositamente – all'interessato, delle circostanze di fatto o di diritto che danno luogo al provvedimento e, contestuale assegnazione del termine di trenta giorni per far pervenire scritti o memorie difensivi o per regolarizzare la posizione.

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

Art. 35

Entrata in vigore del Regolamento e cessazione dell'efficacia di precedenti norme regolamentari del Comune.

1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo la prescritta approvazione da parte della Giunta regionale ai sensi dell'art. 85 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 e la successiva pubblicazione per la durata di 15 giorni all'Albo Pretorio.
2. L'entrata in vigore del presente Regolamento comporta l'inefficacia di tutte le precedenti disposizioni regolamentari emanate dal Comune e in contrasto con il presente Regolamento.

Art. 36

Modifiche al presente Regolamento

1. Le deliberazioni riguardanti modifiche al presente Regolamento dovranno essere adottate dal Consiglio comunale e sottoposte all'approvazione preventiva della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 85 D.P.R. n. 616 del 24.7.1977.

Art. 37

Penalità

1. Senza pregiudizio delle sanzioni di sospensione o revoca delle licenze, le infrazioni al presente Regolamento saranno punite ai sensi dell'art. 106 e seguenti della Legge Comunale e Provinciale 3 marzo 1934, n. 383, sempreché il fatto non costituisca reato o non sia ipotizzato dalle norme di Legge o di Regolamento sulla circolazione stradale.